



N. 221

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alle Presidenze del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati il 10 aprile 2003)**

**Schema di decreto legislativo recante "Riordino della disciplina dell'Ente
per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - ENEA"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo provvede alla riorganizzazione dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), abrogando la precedente disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36. Come è noto, infatti, l'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma

dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici" dispone che il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è delegato ad adottare uno o, più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi agli stessi principi e criteri direttivi (tra gli altri, riordino degli enti di ricerca secondo procedure di programmazione e di valutazione, evitando duplicazioni per i medesimi obiettivi, valorizzando l'autonomia e la professionalità dei ricercatori e la loro mobilità rispetto ad altri enti di ricerca, università, scuola e imprese).

In attuazione dell'art. 1 della legge 137/2002, quindi, lo schema di decreto legislativo proposto riordina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENEA, proponendosi di risolvere alcune questioni alle quali il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, non sembra aver dato idonea soluzione. Peraltro, le scelte di riforma compiute si pongono decisamente nel solco della riforma, approvata in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso gennaio ed attualmente in discussione alle Camere, del C.N.R., dell'A.S.I. e dell'I.N.A.F.

In particolare, il presente schema di decreto legislativo indica una nuova e più precisa missione per l'ENEA: ente pubblico nazionale operante nei settori dell'energia e dell'ambiente, con il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di prestare servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

Il modello di *governance* adottato, in linea con i più recenti orientamenti normativi e dottrinali, si impernia sui tre organi già esistenti (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), la cui composizione viene peraltro rivista, coadiuvati da soggetti di consulenza tecnico-scientifica (consiglio scientifico), di valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca (comitato di valutazione), di "raccordo" con il sistema produttivo (comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione,). E' prevista la presenza di un direttore generale, che esercita i poteri di direzione e gestione dell'ente, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente.

Il modello organizzativo prescelto per l'attività scientifica prevede la creazione di un massimo di cinque dipartimenti, individuati in relazione ai settori di intervento dell'ente, con autonomia di *budget* e di gestione. I

dipartimenti sono articolati in divisioni, che sono le unità organizzative responsabili della conduzione, in autonomia scientifica, delle attività di ricerca. Sono, inoltre, previste delle strutture di supporto amministrativo. Infine, per valorizzare i risultati della ricerca, viene costituita una società di diritto privato per la gestione delle partecipazioni attuali e future dell'ENEA in consorzi, fondazioni e società e alla quale possono essere trasferite i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali.

Lo schema di decreto legislativo proposto si compone di 25 articoli.

L'art. 1 indica l'oggetto dell'intervento normativo, evidenziando che il riordino dell'ente avviene secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.

L'art. 2 definisce le finalità e la natura giuridica dell'ente: l'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

L'art. 3 elenca le attività attraverso le quali l'ente concretizza in modo operativo i propri fini e le riconnette al Programma Nazionale della Ricerca (di cui decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204) ed agli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione Europea e alle altre organizzazioni internazionali.

L'art. 4 elenca gli organi: presidente, consiglio di amministrazione, e collegio dei revisori.

L'art. 5 disciplina i compiti e le funzioni del presidente, scelto in base a specifici requisiti professionali (persona di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca) e nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive. Egli ha la rappresentanza legale

dell'ente e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale ed internazionale; inoltre, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, provvedendo in caso di urgenza alle deliberazioni di competenza del consiglio; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale. Viene, infine, disposto che in caso di assenza o impedimento il presidente sia sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe.

L'art. 6 stabilisce la composizione, la durata e le funzioni del consiglio di amministrazione. Esso è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, dei quali due sono designati dallo stesso Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali dell'ente (il regolamento di organizzazione e funzionamento, il piano triennale ed il piano annuale di attività e i loro aggiornamenti, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo). Esso delibera, inoltre, in materia di costituzione di società, partecipazioni dell'ENEA a società, associazioni e consorzi, e nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative di cui agli articoli 13 e 14, provvedendo all'attribuzione delle relative funzioni. Delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza. Infine, spetta al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente, dei membri del comitato di valutazione e su proposta del presidente del direttore generale.

L'art. 7 definisce compiti, composizione e durata del consiglio scientifico, che sostituisce il precedente comitato di consulenza tecnico-scientifica, e che è organo di consulenza scientifica del consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati dal presidente dell'ENEA, quattro su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, due del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole. Il comitato scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 8 rappresenta una rilevante innovazione rispetto all'attuale struttura dell'ente. Viene, infatti, previsto un comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, composto di sette membri, di cui quattro designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il comitato ha compiti propositi e consultivi in merito all'attività complessiva di ricerca dell'ente ed, in particolare, individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza.

L' art. 9 disciplina il collegio dei revisori, organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente, che svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile.

Chiudendo la sezione dello schema di decreto legislativo relativa alla, c.d. governance dell'ente, l'art. 10 individua funzioni, composizione, e durata del comitato di valutazione, cui è affidato il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ente, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, e successive modificazioni.

L' art. .11 delinea la struttura organizzativa dell'ENEA, articolata in un massimo di 5 dipartimenti e 3 direzioni centrali, e con al vertice un direttore generale.

L' art. 12 disciplina la figura del direttore generale, al quale compete la responsabilità della gestione complessiva dell'ENEA. Egli **partecipa** alle riunioni del consiglio di amministrazione (senza, però, diritto di voto); ne attua le delibere; esercita i poteri di direzione e gestione nell'ambito degli atti approvati dal consiglio di amministrazione e degli indirizzi espressi dal presidente; cura la predisposizione della proposta di piano triennale e di piano annuale e degli altri atti fondamentali; esercita ogni eventuale competenza assegnata dal regolamento di organizzazione e funzionamento e ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.

Gli articoli 13 e 14 approfondiscono la nuova struttura organizzativa dell'ente, articolata, come accennato, in dipartimenti, divisioni e direzioni centrali, secondo un modello elaborato per raggiungere il miglior coordinamento possibile delle attività di ricerca. I dipartimenti, individuati in relazione ai settori di intervento dell'ente, coordinano e controllano l'attività delle divisioni. Le divisioni gestiscono i progetti di ricerca e assicurano il raggiungimento dei risultati. Le direzioni centrali sono unità organizzative poste a supporto degli organi dell'ente e della rete scientifica

L'art. 15 detta alcune disposizioni in merito alle incompatibilità esistenti per i membri degli organi dell'ente. Viene, inoltre, delineato il procedimento di determinazione delle indennità, che debbono comunque essere fissate in modo da assicurare l'invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale.

L' art. 16 disciplina il piano triennale di attività, che definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le risorse, e il piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno. Le proposte di piano triennale e di piano annuale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

L' art. 17 individua gli strumenti operativi che l'ente può utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità: stipula di convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati; costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; partecipazione alla costituzione ed alla conduzione di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi; affidamento di attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative; coordinamento di attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza; ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

L' art. 18 introduce un'altra rilevante novità nell'organizzazione dell'ENEA. Viene, infatti, previsto che sia costituita una società di diritto privato, alla quale sia affidata la gestione delle partecipazioni attuali e future dell'ENEA in aziende industriali. Alla stessa società possono, inoltre, essere trasferiti dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

L'art. 19 individua le entrate dell'ENEA, che sono costituite dal contributo finanziario ordinario dello Stato; dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca; dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione. a programmi e progetti; dai

mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio; dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; dai ricavati ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di *know-how*; dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative e da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività.

L' art. 20 prevede l'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente (e di ulteriori altri regolamenti), di cui viene stabilito il contenuto minimo, come ad esempio: le regole di funzionamento degli organi dell'ente, la struttura organizzativa, l'organizzazione ed il funzionamento delle unità organizzative, le procedure per la nomina dei dirigenti apicali, le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; le procedure per la programmazione, il controllo di gestione e per la redazione dei bilanci, la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi e le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18.

L' art. 21, nello. statuire che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che l'ENEA si possa avvalere, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa. vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della funzione pubblica.

L' art, 22, in materia di vigilanza e controllo, prevede che il Ministro della attività produttive vigili sul corretto andamento dell'ente e verifichi il perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal Consiglio di amministrazione; il bilancio consuntivo dell'ente; la costituzione e partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative e i relativi statuti dei nuovi soggetti eventualmente costituiti. Vengono previsti dei precisi termini (60 giorni dalla ricezione) per l'approvazione del piano triennale e del piano annuale da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trascorsi i quali i piani si intendono approvati, Viene, infine, stabilito che l'ENEA sia soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L' art. 23 stabilisce che il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmetta al Parlamento entro il 31 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipati.

L'art. 24 disciplina l'ipotesi di commissariamento per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'ente ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Infine, l'art. 25 detta alcune norme transitorie ed abroga il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante "Riordino dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - ENEA a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997. n. 59".

Il provvedimento prevede che sia assicurata l'invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale. Difatti, tutti i nuovi organi od uffici si limitano a sostituire i preesistenti, ad eccezione del comitato di indirizzo, e coordinamento dei progetti di industrializzazione. In particolare:

- Viene previsto che la partecipazione comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, organismo nuovo rispetto al d. lgs. 36/1999, non comporti il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma;
- L'aumento del numero dei consiglieri di amministrazione non dà luogo a maggiori spese, essendo previsto all'art. 15, commi 4 e 5 un meccanismo compensativo ai sensi del quale la somma delle indennità di carica per gli organismi dell'ente deve essere determinata, anche secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza della spesa complessiva (procedendo, quindi, nel caso di specie alla diminuzione di alcuni compensi).

Bisogna, inoltre, evidenziare che attualmente l'organico dell'ente prevede settantacinque dirigenti di seconda fascia, che percepiscono un trattamento economico annuale lordo di circa 80.000 Euro l'anno. Lo schema di decreto legislativo prevede 8 dirigenti di prima fascia, che percepiranno un trattamento economico annuale lordo di circa 150.000 Euro l'anno, preposti rispettivamente ai cinque dipartimenti ed alle tre direzioni centrali, e un massimo

di sessanta dirigenti di seconda fascia, preposti alle strutte di secondo livello dei dipartimenti (fino ad un massimo di trentacinque) e delle funzioni centrali (venticinque). Pertanto l'introduzione di 9 dirigenti di prima fascia viene compensata riducendo l'organico complessivo dei dirigenti di seconda fascia dell'ENEA di 15 unità secondo le seguenti tabelle:

PROSPETTO ORGANICO DIRIGENTI

		RIFORMA D.LGS.
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA	0	8
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	75	60

PROSPETTO ECONOMICO DIRIGENTI

		RIFORMA D.LGS.
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA	0	8x150.000=1.200.000
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	75x80.000=6.000.000	60x80.000=4.800.000
TOTALE	6.000.000	6.000.000

Si allega, infine, la tabella riepilogativa dell'Organico del personale, diviso per categorie, attualmente in servizio all'ENEA.

Tenuto conto di quanto sopra, si omette la redazione della relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**ALLEGATO 1: tabella riepilogativa dell'organico del personale, diviso per.
categorie, attualmente in servizio all'ENEA**

**DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ENEA PER LIVELLI
PROFESSIONALI**

CATEGORIE	DONNE	UOMINI	TOTALE
1	0	0	0
2	1	1	2
3	1	2	3
4	8	22	30
5	96	110	206
6	130	201	331
7	224	410	534
8	100	260	360
8.1	17	83	100
9 r	172	572	744
9.1	66	430	496
9.2	24	244	268
D	0	64	64
TOTALE	839	2.399	3.238

Riordino della disciplina dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente • ENEA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante "Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione";

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante "Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente- ENEA.

VISTE le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo,

emanate il 13 marzo 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

VISTA la deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente, del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articoli 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente. di seguito denominato ENEA, secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.

Art.2
(Finalità dell'Ente)

1. L'ENEA è ente pubblico operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Art.3
(Attività dell'ENEA)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:

1) settore dell'energia;

2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli stessi;

3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari e delle loro applicazioni, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non

ionizzanti e delle loro applicazioni e delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia dell'ambiente;

b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;

c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;

d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;

e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche;

f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonché favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;

g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;

h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi_ di ricerca,, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di- indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

1) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;

m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

n) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le predette attività devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, -n. 204,

sulla base degli indirizzi definiti dal. Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed in conformità agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione Europea ed alle altre organizzazioni internazionali.

3. L'ENEA potrà, ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attività di ricerca nonché per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla società di cui all'articolo 18.

Art.4 (Organi)

1. Sono organi dell'ENEA:
- a) il presidente;
 - o) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori.

Art.5 (Presidente)

1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente è nominato, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, può essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del

consiglio stesso.

6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20.

Art.6 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, in possesso di elevata professionalità tecnica e gestionale, dei quali due sono designati dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive con proprio decreto.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:

- a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività dell'ente;
- b) verifica l'attuazione dei programmi;
- c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
- d) approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
- e) approva il piano triennale, il piano annuale di attività ed i loro aggiornamenti;
- f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
- g) delibera in materia di costituzione di società, partecipazioni dell'ENEA a società, associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
- h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente, i membri del comitato di valutazione.

6. Il consiglio di amministrazione designa, inoltre, i membri del consiglio scientifico, regolato secondo le norme di cui all'articolo -7.

Art.7
(Consiglio scientifico)

1. Presso l'ENEA è istituito il consiglio scientifico, che è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, quattro dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, due del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. 1 componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione ;

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;

c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Art. 8
(Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione)

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali.

In particolare, il comitato:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;

e) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico scientifici,

obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

2. Esso è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, di cui quattro sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed uno con funzione di presidente, dal Ministro delle attività produttive.

3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma.

Art.9

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e -tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive con proprio decreto.

2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 10

(Comitato di valutazione)

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano . annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).

2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attività di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il numero, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R. d'intesa con il presidente dell'ENEA.

Art.11

(Struttura organizzativa)

1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in Direzioni centrali, in numero non superiore a tre.

2. Al vertice della struttura organizzativa è posto il direttore generale.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA può prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 12

(Direttore generale)

1 Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il direttore generale può essere confermato una sola volta.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:

a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;

b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal consiglio di amministrazione;

- c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;
- d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento nonché quelle necessarie per la gestione dell'ente;
- f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.

Art. 13
(Dipartimenti e divisioni)

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, a cui sono preposti dirigenti di prima fascia, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'ente ed ai settori di Intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ai dipartimenti sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

2. I dipartimenti sono articolati in un massimo di trentacinque strutture di secondo livello, denominate divisioni, responsabili della conduzione, in autonomia scientifica, delle attività di ricerca dell'ENEA nel rispetto degli atti programmatici ed individuate in relazione alle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

3. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento:

- a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attività di competenza;

- b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;

- e) coordina e controlla l'attività delle divisioni;

- d) alloca le risorse presso le divisioni in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;

- e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;

- f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;

- g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attività di agenzia, interagendo con tutti i soggetti

pubblici e privati;

ti) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove società, sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attività di società, consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;

i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione ove necessario, progetti e programmi comuni a più dipartimenti;

1) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Art. 14

(Direzioni centrali)

1. Le direzioni centrali sono unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti, a cui sono preposti dirigenti di prima fascia. Le direzioni centrali sono articolate in un massimo di venticinque strutture di secondo livello.

2. Le direzioni centrali, in particolare:

a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;

b) curano l'amministrazione del personale;

e) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;

d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;

e) gestiscono la comunicazione esterna;

f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti alle attività correnti della rete scientifica;

g) gestiscono gli affari societari;

h) forniscono assistenza e supporto legale;

i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi; 1) gestiscono il patrimonio immobiliare.

Art.15

(Incompatibilità ed indennità)

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14. sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la

durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.

3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, né possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attività svolta da tali società.

4. Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale.

5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'ENEA, in modo da assicurare l'invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale.

Art.16 (Piani di attività)

1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Art.17
(Strumenti)

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA può anche:

a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

e) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;

d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;

e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;

I) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.

3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

Art.18
(Società di gestione)

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA é autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

2. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la società di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ,ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.

3. La società di cui al comma 1 può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità proprie dell'ENEA.

Art.19
(Entrate)

1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
- a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
 - b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
 - c) dai contributi dell'Unione. Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
 - d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
 - e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
 - f) dai ricavati ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
 - g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative;
 - h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività.

Art.20
(Regolamenti)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, è tenuto a predisporre il regolamento -li organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:

- a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;
- b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonché delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
- c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
- d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del

personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli. e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;

e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo, di gestione, nonché per la redazione dei bilanci;

g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

h) definisce la disciplina per -l'appiuvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;

i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi;

l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine dei responsabili delle unità organizzative di primo livello.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.

Art.21 (Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, che è determinato con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica, in modo comunque che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa.

3. L'ENEA, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo parere del Ministro della funzione pubblica, disciplina le procedure di coerenza per l'adeguamento del personale in organico alla norme del comma 1 e di assunzione del personale.

Art.22
(Vigilanza e controllo)

I. Il Ministro delle attività produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:

- a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione;
- b) il bilancio consuntivo dell'ente;
- c) la costituzione di società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti
- d) la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17;
- e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Decorsi 60 giorni dalla ricezione dei piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di,60 giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica.

3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attività produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, il bilancio si intende approvato ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'ENEA è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art.23
(Relazione annuale al Parlamento)

1. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, orma relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipati.

Art.24
(Commissariamento)

1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'ente ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

Art.25
(Norme transitorie e finali)

1, Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica.

2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.

3. Entro 180 giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo dei due mandati per il presidente di enti di ricerca.

5. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante "Riordino dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - ENEA a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".